

R E G I O N E S I C I L I A N A

DIRETTIVE PER L'ATTUAZIONE DEI CONTRATTI DI PROGRAMMA SETTORIALE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2009, N. 9, ART.60

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 "Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore industriale in Sicilia in attuazione del programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale (P.O. FESR 2007/2013)";
- Vista** la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
- Vista** la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
- Vista** la legge regionale 6 agosto 2009, n. 9;
- Vista** a Legge Regionale 30 aprile 2010, n. 10;
- Vista** la legge regionale 20 luglio 2011 n. 15;
- Visto** il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006;
- Visto** il regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Visto** il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006;
- Visto** il regolamento CE n. 800/2008 del 06 agosto 2008;
- Visto** il D.lvo 31.03.1998 n.123;
- Visto** il documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" del predetto P.O. FESR 2007/2013, approvato dal comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visti** gli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013" pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 54 del 4 marzo 2006;
- Visto** il regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 (GBER), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, concernente l'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato, così come sostituiti dagli articoli 107 e 108 del "Trattato sul funzionamento dell'Unione europea" (TFUE) entrato in vigore l'1 dicembre 2009, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune;
- Vista** la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 28 novembre 2007 -Aiuto di Stato 324/2007;
- Visto** il decreto n. 121 del 3 dicembre 2009, registrato dalla Corte dei conti in data 10 dicembre 2009, con il quale sono definiti i criteri generali, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie, attraverso la sottoscrizione di contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali, di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, 13 maggio 2010 e 17 maggio 2010;
- Visto** l'art. 17 della legge regionale 7 marzo 1997, n.6, attuato con D.P.R.S. del 27 maggio 1998, n. 11, concernente l'istituzione presso la Presidenza della Regione Siciliana della Cabina di regia regionale, Cabina istituita con Delibera di Giunta n. 110/2010 e con D.P.R.S. n. 260 del 27.05.2010;
- Vista** la delibera CIPE n.94 del 3.08.2012 con la quale vengono assegnate le somme, pari a 80,00 Meuro per il finanziamento degli Accordi di Programma;
- Visto** il D.A.n.963/Gab del 26.10.2012 con il quale l'Assessore per le Attività Produttive ha autorizzato la preinformazione, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento regionale delle Attività Produttive, dello schema

di decreto che definisce i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni, attraverso la sottoscrizione dei contratti di programma di cui all'art.60 della Legge regionale 6 agosto 2009 n.9;

- Visto** il D.A.n.22/Gab del 08.02.2013 e trasmesso alla Corte dei conti il 12.02.2013, con il quale l'Assessore per le Attività Produttive ha disciplinato lo strumento del Contratto di Programma regionale per lo sviluppo delle attività industriali, di cui all'art.6 della Legge regionale 16 dicembre 2008, n.23 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il rilievo della Corte dei conti n.50 del 26.03.2013 con il quale è stato restituito il D.A. n.22/gab del 08.02.213 ;
- Vista** la nota prot.n.1692 del 3 maggio 2013 con la quale l'assessore regionale delle Attività Produttive ha ritirato, per approfondimento, dall'esame della Corte dei conti il citato D.A.n.22 del 08.02.2013;
- Ritenuto** di dover adempiere a quanto richiesto dalla Corte dei conti;

DECRETA

ART. 1

FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118 della legge regionale 6 maggio 2001, n. 6 per gli investimenti legati allo sviluppo integrato del territorio, il presente decreto attuativo disciplina lo strumento del **Contratto di Programma Settoriale**, indicando i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni, sulla base di quanto previsto dalla Legge Regionale 6 Agosto 2009, n. 9, art.60, coerente con la politica regionale unitaria, le normative settoriali, con gli indirizzi urbanistico –territoriali e finalizzato ad attuare politiche di sviluppo locale mediante interventi complessi.

2. Il Contratto di Programma Settoriale intende promuovere e sostenere la realizzazione in Sicilia di investimenti di rilevante dimensione e impatto sulle potenzialità di sviluppo integrato del territorio nei settori dell'industria manifatturiera a forte contenuto tecnologico e/o innovativo, sviluppo e trasferimento tecnologico, del turismo ad elevato valore aggiunto, al fine di sviluppare e consolidare strategie di filiere, distretti o reti di imprese, suscettibili di generare significative ricadute in termini occupazionali, di rivitalizzazione, consolidamento e sviluppo del tessuto imprenditoriale locale, nonché di incremento della competitività e capacità del territorio di attrarre investimenti nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008¹.

3. Il Contratto di Programma Settoriale sarà prioritariamente rivolto a sostenere quei progetti che favoriscono la filiera imprenditoriale locale, intesa come sviluppo prevalente delle attività imprenditoriali radicate e/o da sviluppare sul territorio della regione, ricomprese nella catena del valore dell'iniziativa oggetto del Contratto di Programma Settoriale: approvvigionamenti, logistica, attività operative, risorse umane, ricerca e sviluppo. Affinché si configuri una strategia di filiera, distretto o rete di impresa, è necessario che il progetto industriale preveda l'utilizzo di forza lavoro e di fattori produttivi, materiali e immateriali, forniti, prodotti e/o assemblati nel territorio della regione.

4. Il Contratto di Programma Settoriale sarà finalizzato anche ad attrarre investimenti dall'esterno della regione di forte valenza strategica e di contenuto, principalmente, tecnologico e innovativo, suscettibili di generare sul territorio significativi effetti occupazionali e di *spillover* imprenditoriale.

Art. 2 OGGETTO

1. La proposta di contratto di programma ha ad oggetto la realizzazione di un progetto di investimento e può essere presentata da un'impresa di qualsiasi dimensione. Per progetto di investimento, ai fini del presente articolo, si intende un'iniziativa imprenditoriale, eventualmente attuata da più imprese, per la cui realizzazione sono necessari uno o più programmi di spesa strettamente connessi e funzionali tra loro. I programmi riguardano segnatamente: gli investimenti produttivi nel settore manifatturiero, nei servizi, nella ricerca, nello sviluppo ed innovazione; investimenti ad alto valore aggiunto in ambito turistico. La quota riservata al settore turistico non potrà essere superiore al trenta per cento della intera somma destinata ai contratti di programma di cui alla delibera CIPE del 3.08.2012 n. 94.

2. Nello specifico, si tratta di programmi che abbiano ad oggetto piani progettuali a contenuto innovativo o integrati, anche di carattere intersettoriale o di filiera, articolati sul territorio della Regione Siciliana ovvero in aree definite, atti a generare significative ricadute sull'apparato produttivo e sull'attività economica locale. Il progetto può altresì prevedere la realizzazione di funzionali opere infrastrutturali, materiali ed immateriali, finanziate con altre risorse pubbliche.

3. Il Contratto di Programma Settoriale può essere proposto anche ai sensi della lettera b) dell'articolo 118 della legge regionale n. 6/2001, legati allo sviluppo integrato del territorio, in coerenza con le linee di programmazione regionale.

4. I contratti di programma vengono stipulati dopo istruttoria del Dipartimento Attività Produttive, dal Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive, con facoltà di delega, in coerenza con le linee della programmazione regionale unitaria, anche utilizzando le risorse di propria competenza di altra derivazione statale o comunitaria.

5. Gli incentivi oggetto del presente decreto attuativo rispettano tutte le condizioni e le limitazioni della normativa comunitaria relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.

6. Gli aiuti concessi tramite il Contratto di Programma Settoriale seguono la procedura prevista all'articolo 188 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32. Il Dipartimento delle Attività Produttive, provvede alla pubblicazione di appositi bandi ed acquisisce le manifestazioni di interesse da parte delle imprese, nell'ambito degli interventi definiti dai bandi stessi su base settoriale.

ART. 3 SOGGETTI AMMISSIBILI

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dal contratto di programma sono le imprese di qualsiasi dimensione, con sede legale o unità locale in Sicilia che propongono il contratto e che realizzano i programmi di spesa previsti dal progetto. I contratti possono essere promossi pure da consorzi, distretti produttivi o associazioni costituiti da medie e piccole imprese, anche operanti in più settori, purché abbiano ad oggetto iniziative facenti parte di organici piani per la realizzazione di nuove iniziative attività Produttive o di ampliamenti.

2. Soggetto proponente è una grande impresa o una piccola o media Impresa che presenta un progetto nell'ambito del quale il programma afferente allo stesso soggetto proponente deve rispettare le condizioni di cui al successivo art. 8 e 9.

3. Ai fini della classificazione delle imprese di piccola, media e grande dimensione si rinvia ai criteri indicati nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, nonché nell'allegato 1 al regolamento generale di esenzione per categoria (REG CE

n.800 del 2008) e nel decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005.

4. Ai fini dell'attuazione, il soggetto proponente può promuovere forme associative quali consorzi, società consortili, associazioni e reti di imprese, raggruppamenti, anche temporanei, finalizzate alla costituzione di filiere di attività produttive. La formale costituzione della forma associativa deve avvenire prima della presentazione della domanda di contratto di programma regionale.

5. Se i soggetti attuatori sono costituiti in una delle forme di cui al precedente comma 4, i beneficiari delle agevolazioni sono le singole imprese, in riferimento al programma organico di spesa alle stesse imputabile, mentre il soggetto proponente oltre ad essere beneficiario è anche responsabile della coerenza tecnica e industriale del progetto nel suo complesso. I partner nel progetto industriale devono fornire idonea e documentata attestazione delle reciproche forme di integrazione finalizzate all'attuazione della strategia di filiera, di distretto o di reti di imprese, in conseguenza della realizzazione del progetto proposto.

6. Il soggetto proponente è altresì responsabile della rendicontazione della spesa nonché unico interlocutore con il soggetto competente per l'attuazione.

7. Il progetto industriale è valutato unitariamente in quanto riferibile ad un'unica finalità di sviluppo, e, in caso di approvazione dello stesso e dei singoli programmi organici di spesa, il Dipartimento regionale per l'Attività Produttive concede agevolazioni direttamente e singolarmente alle imprese a cui sono imputabili i singoli programmi di spesa, fatto salvo in ogni caso il rispetto del conseguimento degli obiettivi generali del progetto industriale. L'investimento deve essere mantenuto nella regione siciliana per almeno cinque anni, ridotti a tre nel caso di PMI, una volta completato l'intero investimento. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione per il periodo minimo previsto.

8. Al fine di garantire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di accesso alle agevolazioni, la fase di programmazione finanziaria del contratto si conclude con la presentazione della proposta progettuale di Contratto di Programma Settoriale.

9. L'impresa proponente, sempre al fine di garantire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di accesso alle agevolazioni, già in sede di domanda presenta quanto indicato all'art. 9 del presente decreto.

10. Il soggetto proponente e gli altri eventuali soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono:

a) essere iscritti al Registro delle imprese;

b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposti a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata;

c) essere in regime di gestione ordinaria;

d) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;

e) non essere stati destinatari, nei cinque anni precedenti la predetta data, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dall'Amministrazione regionale,

per i quali, alla medesima data, siano inutilmente decorsi i termini per le opposizioni ovvero sia stata già pronunciata sentenza definitiva, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;

f) aver restituito eventuali agevolazioni godute per le quali è stata disposta dall'Amministrazione regionale la restituzione.

11. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 9 e 10 deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda.

12. Non sono ammesse alle agevolazioni i contratti di programma le cui imprese fanno capo ai medesimi soggetti. Sono considerate appartenenti ai medesimi soggetti le imprese controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

13. Sono escluse dall'agevolazione le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

14. Sono altresì escluse dall'agevolazione le imprese in difficoltà, secondo la definizione comunitaria, nonché quelle che per il medesimo investimento hanno ricevuto anche in parte, agevolazioni finanziarie.

ART. 4 PIANO DI INTERVENTI AMMISSIBILE

1. Oggetto del Contratto di Programma Settoriale è un piano complesso di interventi localizzati sul territorio regionale, per programmi di investimento riguardanti la realizzazione di nuovi impianti/strutture, ampliamenti, ammodernamenti, ristrutturazioni, riconversioni, riattivazioni, trasferimenti di impianti/strutture esistenti.

2. Il singolo programma di investimenti oggetto del piano progettuale è attuato nel rispetto dei termini e vincoli fissati dalla normativa vigente in relazione alle fonti finanziarie attivate.

3. L'importo complessivo delle spese ammissibili previste dal progetto non deve essere inferiore a 15 milioni di euro, ad eccezione di quello relativo alle opere infrastrutturali e nel rispetto delle seguenti ulteriori condizioni: 3.1 il programma presentato dall'impresa proponente deve prevedere spese ammissibili di importo complessivamente non inferiore a 8 milioni di euro;

3.2 i programmi presentati dalle altre imprese, dovranno prevedere ciascuno spese ammissibili non inferiori a 1,5 milioni di euro.

3.3. nel caso di progetti di impresa realizzati da società che si trovino in specifiche condizioni connesse alla salvaguardia di particolari situazioni occupazionali, l'importo complessivo delle spese ammissibili previste dal progetto non deve essere inferiore a 5,0 milioni di euro.

4. Ciascun programma deve essere realizzato nell'ambito di unità produttiva ubicate nel territorio della regione Sicilia. Per unità produttiva si intende la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente, individuabile attraverso visura camerale.

5. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente direttiva le attività escluse dalle norme e regolamenti comunitari, statali, regionali vigenti nonché provinciali e comunali.

ART. 5 SETTORI DI INTERVENTO

1. Fermo restando quanto disposto dal 2° comma dell'art. 1, i piani di intervento nel settore manifatturiero, nei servizi, nella ricerca, nel turismo ad alto valore aggiunto sono ammissibili, in generale, entro i vincoli previsti dalla vigente normativa comunitaria in riferimento ai singoli settori di intervento, alla condizione delle imprese, alla tipologia di progetto.

2. Sono ammissibili anche programmi di investimento plurisettoriali finalizzati a sviluppare una strategia di filiera, di distretto o di rete di imprese.

3. Il Contratto di Programma Settoriale intende promuovere e sostenere la realizzazione in Sicilia di investimenti di rilevante dimensione e impatto sulle potenzialità di sviluppo integrato del territorio nei settori dell'industria manifatturiera a forte contenuto tecnologico e/o innovativo, dello sviluppo e trasferimento tecnologico, turismo ad elevato valore aggiunto, anche attraverso l'attrazione di investimenti di valenza strategica dall'esterno della regione. Più in particolare, la proposta di Contratto di Programma Settoriale può avere ad oggetto uno dei seguenti programmi di investimento:

3.1 programma di sviluppo industriale:

- un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento, ed, eventualmente, progetti di sviluppo sperimentale funzionali alla produzione dei prodotti finali;

3.2. programma di sviluppo turistico: un'iniziativa imprenditoriale per lo sviluppo di una nuova offerta turistica che incrementi la diversificazione e la destagionalizzazione dei flussi attraverso interventi di valorizzazione dell'attrattività di luoghi ed elementi d'eccellenza, in termini di interesse letterario, storico-testimoniale e/o ambientale, già presenti nel territorio siciliano, e dei servizi a supporto della corretta fruizione del prodotto turistico per la tutela dell'identità culturale e ambientale con forme di turismo sostenibile e per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti di investimenti.

4. Con successivo provvedimento dell'Assessore delle Attività Produttive si provvederà a individuare la quota della dotazione finanziaria disponibile da destinare al finanziamento di ciascuna tipologia di programma di investimento.

ART. 6 SPESE AMMISSIBILI

1. L'ammissibilità delle spese, in relazione alle tipologie di programmi da agevolare, è determinata nel rispetto del regolamento generale di esenzione per categoria (REG CE n.800 del 2008), nonché delle specifiche disposizioni connesse all'origine delle risorse finanziarie da impiegare con particolare riferimento, per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti operazioni cofinanziate dai fondi strutturali, al regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, al regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo, del regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, al regolamento emanato con D.P.R. n. 196/2008, alle previsioni del P.O. FESR Sicilia 2007/2013, alle relative decisioni comunitarie nonché ai provvedimenti applicativi nazionali e regionali.

2. La destinazione dei beni oggetto del programma di investimento agevolato è sottoposta alle condizioni e limitazioni previste dalla normativa comunitaria vigente.

ART. 7

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse alle condizioni ed entro i limiti consentiti dal regolamento generale di esenzione per categoria (REG CE n.800 del 2008), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 214/3 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, compresi gli aumenti per gli aiuti concessi alle medie e alle piccole imprese, stabiliti per la Regione siciliana nella "Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013: Aiuto di Stato n. 324/2007 -Italia" approvata dalla Commissione Europea con decisione n. C (2007) 5618 del 28 novembre 2007.

2. Le agevolazioni possono essere concesse in tutte le forme di aiuto trasparente, così come specificate all'art. 5 del regolamento generale di esenzione per categoria (REG CE n.800 del 2008), anche combinate tra loro, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 23/2008, nelle seguenti tipologie:

a) contributo in conto impianti;

b) contributo in conto interessi;

3. L'intensità di aiuto massima concedibile è determinata in armonia con la vigente normativa comunitaria nel campo degli aiuti di Stato alle imprese.

4. Il calcolo delle agevolazioni è determinato sulla base della suddivisione degli investimenti per anno solare indicata dall'impresa nella domanda e riportato nei decreti di concessione. L'ammontare dei contributi è rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese effettivamente sostenute e della relativa effettiva suddivisione per anno solare. L'ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in sede di concessione.

5. La misura delle agevolazioni concedibili a fronte delle spese per investimenti ammissibili è la seguente:

Piccole imprese		Medie imprese		Grandi imprese	
Contributo in conto impianti (1)	Finanziamento da agevolare con il contributo in conto interessi (1)(2)	Contributo in conto impianti (1)	Finanziamento da agevolare con il contributo in conto interessi (1)(2)	Contributo in conto impianti (1)	Finanziamento da agevolare con il contributo in conto interessi (1)(2)
50%	75%	40%	75%	30%	75%

(1) Espresso in termini di % nominale sulle spese per investimenti ammissibili.

(2) La componente dell'aiuto sul finanziamento non può comunque superare il 50% o il 40% dell'investimento ammissibile, rispettivamente, per le piccole o per le medie imprese e del 30% per le grandi imprese

In caso di consorzi o associazioni di imprese l'attribuzione del contributo spettante avverrà in base alle categorie delle imprese in seno all'associazione o consorzio.

6. In caso di combinazione di contributo in conto impianti e finanziamento con il contributo in conto interessi, ciascuno di essi non potrà essere richiesto in misura inferiore ad 1/5 della corrispondente misura massima prevista per dimensione di impresa.

7. L'impresa indica nella Domanda di Agevolazioni la misura di ciascuna tipologia di aiuto richiesta espressa in punti percentuali del contributo in conto impianti – ovvero, per la tipologia di cui alla lett. 2b), del contributo in conto interessi –rispetto all'investimento proposto. Con riferimento alle predette tipologie di aiuto si specifica quanto segue:

a) in caso di richiesta del solo contributo in conto impianti, deve comunque sussistere un

finanziamento bancario ordinario, a tasso di mercato, concesso da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività creditizia ai sensi del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (nel seguito soggetti finanziatori), destinato alla copertura del programma di investimenti, di durata almeno pari a 5 anni e importo non inferiore al 15% degli investimenti ammissibili, o, in alternativa deve essere garantita la copertura sino al 25% degli investimenti ammissibili con risorse proprie;

b) il contributo in conto impianti è determinato in misura percentuale nominale degli investimenti ammissibili;

c) il contributo in conto interessi è concesso in relazione ad un finanziamento bancario ordinario, a tasso di mercato, fisso o variabile, destinato alla copertura finanziaria del programma di investimenti oggetto della domanda di agevolazioni.

d) il valore complessivo del contributo in conto impianti e del contributo in conto interessi di cui ai precedenti punti 3) e 4) non può essere superiore al 75%

dell'importo complessivo delle spese ammissibili; in ogni caso, ai fini dell'ammissibilità, la copertura finanziaria dei programmi di investimento deve prevedere un apporto di mezzi finanziari esenti da qualsiasi elemento di aiuto pubblico in misura non inferiore al 25% degli investimenti ammissibili (in tale apporto è compreso anche l'eventuale finanziamento bancario ordinario), quest'ultimo ove non assistito dal contributo in conto interessi; qualora per tale ultimo apporto si ricorra ad un finanziamento bancario, quest'ultimo deve essere oggetto di separato contratto rispetto a quello di un eventuale finanziamento da agevolare.

e) l'impresa richiedente indica le spese relative agli investimenti da realizzare, la suddivisione delle stesse per anno solare, nonché la combinazione di forme di aiuto richieste tra quelle di cui al presente punto.

8. L'utilizzo di tali forme e la loro combinazione è definita in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento, nel rispetto delle procedure fissate dall'art.189 della legge regionale n. 32/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

9. Le intensità massime delle agevolazioni concedibili per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali sono quelle previste dal regolamento generale di esenzione per categoria (REG CE n.800 del 2008) e dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione Europea per il periodo 2007-2013, come da tabella sottostante:

	Dimensione di impresa	
	Piccola	Media
Investimenti produttivi a finalità regionale (art. 13 RGEC)	50	40
Aiuti alle PMI per servizi di consulenza (art. 26 RGEC)	50% in ESL. Le spese sono ammissibili nella misura massima del 3% dell'importo complessivo Ammissibile	
Nei settori sopra illustrati l'aiuto per le grandi imprese è pari al 30% degli investimenti.		

10. Le relative agevolazioni si intendono concesse con la sottoscrizione e successiva approvazione del Contratto di Programma Settoriale e sono erogate secondo le modalità ivi stabilite.

Art. 8 CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI

1. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di investimento non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo "de minimis" secondo quanto previsto dal regolamento 1998/2006.

ART. 9 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Qualsiasi aiuto sarà accordato nel rispetto di tutte le condizioni di cui alla vigente normativa sugli aiuti di stato.

Requisiti comuni :

- iscrizione reg. imprese;
- solidità patrimoniale e finanziaria del richiedente anche attraverso idonea garanzia finanziaria rilasciata da Istituto di credito comprovante la solidità finanziaria, la reale capacità di far fronte sia alla quota di cofinanziamento a proprio carico, ed agli impegni finanziari
- soglia minima d'investimento
- soglia massima agevolazione
- quota di cofinanziamento privato almeno pari al 25%

- nessuna pendenza di restituzioni di precedenti agevolazioni revocate con provvedimento non più opponibile ovvero per aiuti dichiarati incompatibili dalla U.E

Requisiti specifici per i progetti nel settore manifatturiero

- completezza del programma d'investimento dal punto di vista tecnico, economico e finanziario;
- disponibilità e corretta destinazione d'uso dell'immobile che ospita l'unità produttiva;

- fattibilità esecutiva entro sei mesi dalla data di approvazione dell'accordo di programma settoriale;

Requisiti specifici per i progetti nel settore turistico

- priorità territoriali individuate da strumenti di programmazione settoriale in sinergia con la strategia territoriale del PO FESR e gli strumenti di pianificazione integrata;
- interventi su immobili già esistenti nelle aree a vocazione turistica; e/o nei beni o luoghi di memoria storico-culturale che abbiano una rilevanza in termini di potenzialità d'offerta turistica.
- interventi che prevedono la certificazione energetica degli immobili
- livello di progetto definitivo munito di tutte le autorizzazioni e i pareri in riferimento a detto stato di elaborazione del progetto;

- analisi quali-quantitative sulla domanda attuale e potenziale di fruizione turistico – culturale.

ART. 10 CRITERI DI SELEZIONE

Criteria comuni a tutti progetti:

- validità del programma d'investimento dal punto di vista tecnico, economico e finanziario, nonché previsioni ULA ;
- concomitante presenza di un finanziamento bancario ordinario a copertura dell'investimento ;
- incremento occupazionale annuo rispetto a quello registrato nel biennio precedente con specifiche valutazioni della presenza femminile ;
- cantierabilità delle opere entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto ;
- interventi proposti da imprese a prevalente partecipazione femminile/giovanile;

Criteria di selezione Per i Progetti nel settore industriale - manifatturiero

- combinazione prescelta tra le tipologie di agevolazione disponibili (c/impianti e c/interessi, anche nella forma di credito d'imposta, finanziamenti agevolati e prestiti partecipativi) volta a privilegiare forme di contribuzione in conto interessi o finanziamento agevolato (solo imprese esistenti);
- interventi che prevedono la realizzazione, l'ampliamento o l'ammodernamento di impianti volti alla fabbricazione e/o all'assemblaggio di macchinari, impianti, apparecchiature, componenti ed accessori per la produzione di energia da fonte rinnovabile, da cogenerazione e/o da trigenerazione ;
- interventi che prevedono la realizzazione, l'ampliamento o l'ammodernamento di impianti manifatturieri di marchi storici e strategici;
- unità produttiva del programma di investimenti ricadente nell'ambito di un distretto produttivo, industriale o agroalimentare, o in ambito IRSAP o PIP;
- incidenza media delle spese per brevetti e R&S sul fatturato dell'ultimo triennio.
- Incidenza delle immobilizzazioni ammissibili (escluso terreni e fabbricati) sul totale dell'investimento ammissibile;
- interventi in aree dichiarate di crisi ai sensi della vigente normativa in materia

Criteria di selezione i per progetti nel settore turistico:

- tipologia dell'intervento;

- interventi mirati all'accessibilità e fruizione da parte di soggetti diversamente abili;
- esperienza specifica dei soggetti proponenti;
- interventi che realizzano un sensibile incremento di flussi turistici nell'area di riferimento in un'ottica di destagionalizzazione e/o di diversificazione;
- criteri di impatto sociale ed economico: occupazione diretta e indotta, stima degli investimenti privati attivati;
- grado di correlazione dell'intervento con i progetti integrati che insistono sulla medesima area;
- criteri di efficienza amministrativa: solidità del crono-programma e qualità del Piano gestionale;
- capacità del progetto di creare/potenziare nuove aggregazioni di filiere per la fruizione-valorizzazione del prodotto turistico;
- grado di integrazione con altri interventi/progetti riguardanti il sostegno dello sviluppo turistico e la valorizzazione del patrimonio culturale anche a valere su altri Programmi (POR FSE, FEASR FEP, POIN Attrattori culturali, ecc.) o con quelli realizzati nel precedente periodo di programmazione;

ART. 11 MODALITÀ DI ACCESSO

1. La procedura agevolativa si articola nelle fasi, di seguito elencate, che prevedono la fase valutativa mediante istruttoria negoziale, in conformità all'art. 188 della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 32 e al documento "Descrizione dei sistemi di gestione e controllo" approvato dalla Commissione europea il 6 luglio 2009.

2. Il Dipartimento Attività Produttive emetterà apposito bando per l'accesso ai benefici previsti dalla presente direttiva stabilendo i tempi e le modalità di presentazione dell'istanza a sportello.

3. La procedura per la concessione delle agevolazioni prevede le seguenti fasi:

- a) presentazione della domanda e della documentazione progettuale di massima (proposta);
- b) interlocuzione con il proponente;
- c) presentazione della documentazione progettuale esecutiva;
- d) istruttoria tecnica della proposta;
- e) approvazione del Contratto di Programma Settoriale;
- f) sottoscrizione del Contratto di Programma Settoriale.

a) Presentazione istanze di accesso alla procedura negoziale

Le istanze possono essere presentate da un soggetto proponente, così come identificato all'art. 2 del presente decreto.

Il Soggetto Proponente che intende presentare una proposta di Contratto di Programma Settoriale deve preventivamente trasmettere al Dipartimento Attività Produttive un'istanza di accesso alla procedura di negoziazione, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese eventualmente coinvolte. La predetta domanda di accesso deve essere corredata da un progetto di massima che descriva le caratteristiche tecniche ed economiche del progetto industriale che si ha intenzione di eseguire, i profili delle imprese coinvolte per la realizzazione di singoli programmi d'investimento, l'ammontare e le caratteristiche degli stessi, e con l'indicazione degli eventuali soggetti finanziatori che interverranno finanziariamente nonché l'eventuale necessità di realizzazione di infrastrutture pubbliche funzionali. La proposta dovrà essere corredata dal piano di filiera con descrizione del progetto e *business plan* nel quale sia dimostrata la sostenibilità tecnica, ambientale economica e finanziaria, il merito creditizio, la cantierabilità di massima dell'intero progetto e siano individuate le fonti di copertura finanziaria;

Entro trenta giorni (gg.30), dalla data di presentazione delle istanze, constatato che sussistono le condizioni di ammissibilità stabilite dalla presente direttiva, il Dipartimento ne dà comunicazione scritta al Soggetto Proponente e all'Assessore Regionale per l'Attività Produttive, riservandosi di procedere ad una verifica dettagliata della documentazione inoltrata. Qualora il Dipartimento non rilevi la sussistenza delle predette condizioni di ammissibilità, ne dà comunicazione al Soggetto Proponente e all'Assessore.

b) Istruttoria di ammissibilità e tempistica

1. Scaduto il termine di valutazione sull'ammissibilità, è avviata la fase istruttoria tendente a verificare la correttezza formale, la completezza della documentazione e la fattibilità della proposta anche in rispetto alle condizioni previste dalla normativa vigente e dal presente decreto.

2. Sono verificate in detta fase: la presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità, la disponibilità del suolo e degli immobili interessati al programma, la conformità urbanistica ed ambientale degli interventi proposti ed è accertata, in linea generale, la praticabilità e fattibilità del progetto definitivo, anche con riferimento alla capacità finanziaria del proponente e degli altri eventuali soggetti coinvolti e finanziatori. Particolare attenzione sarà posta agli effetti ed alla tempistica di realizzazione del progetto, nonché alla sua prevista cantierabilità.

3. Nell'espletamento di tale fase, può essere richiesta al proponente ed alle eventuali imprese interessate qualsiasi documentazione atta a fornire informazioni aggiuntive o chiarimenti. L'istruttoria di ammissibilità viene conclusa entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione delle istanze complete.

4. Al termine di questa fase, non superiore a 60 gg., viene data comunicazione degli esiti della selezione ai proponenti, assegnando un termine per eventuali ricorsi. Gli ammessi dovranno presentare entro i successivi trenta giorni (30giorni) la documentazione inerente la proposta progettuale definitiva.

5. Le predette risultanze verranno riassunte in appositi decreti dirigenziali, nei quali verranno contenuti tutte le informazioni ed i dati necessari per descrivere il progetto industriale, il Soggetto Proponente e le eventuali altre imprese coinvolte, le condizioni e gli elementi di ammissibilità, nonché gli investimenti previsti, con i relativi effetti economici e industriali, l'esistenza dei presupposti di configurabilità della filiera imprenditoriale locale, l'ammontare massimo delle agevolazioni concedibili. Nel caso di esito negativo delle predette attività, si darà comunicazione motivata al Soggetto Proponente, decretando la fine della procedura di negoziazione.

6. L'ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo è

comunque subordinata al positivo accertamento da parte del Dipartimento sull'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione del progetto medesimo nell'ambito della dotazione finanziaria disponibile.

c) Presentazione della documentazione progettuale definitiva1. L'Amministrazione, entro trenta giorni (30) dal ricevimento della predetta proposta, formula le proprie osservazioni ed il proprio parere. Nel caso in cui l'Amministrazione non provveda entro il termine prestabilito, il parere si considera positivo; in caso di parere negativo, la relativa proposta di Contratto di Programma Settoriale non può essere approvata e se ne dà motivata comunicazione al Soggetto Proponente.2. Per le proposte di Contratto di Programma Settoriale che prevedono la realizzazione di funzionali opere infrastrutturali per le quali risulta necessario il coinvolgimento di altre amministrazioni pubbliche centrali o territoriali, l'Assessorato potrà attivare apposite conferenze di servizio per il rilascio dei necessari provvedimenti. 3 La documentazione progettuale è costituita dalla proposta di Contratto di Programma Settoriale, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e delle eventuali altre imprese beneficiarie, nella quale devono essere rappresentati compiutamente e chiaramente i contenuti del progetto industriale, con particolare riguardo:

- a) ai presupposti e agli obiettivi del progetto sotto il profilo economico, industriale, commerciale e finanziario;
- b) al soggetto proponente ed agli eventuali altri soggetti beneficiari;
- c) spese relative ai singoli programmi previsti;
- d) al piano finanziario di copertura delle spese, con indicazione dell'ammontare della forma delle agevolazioni richieste, e le relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie.
- e) al piano progettuale definitivo degli immobili e macchinari;
- f) ai presupposti di configurabilità della filiera imprenditoriale locale.

Alla proposta di Contratto di Programma Settoriale devono, in particolare, essere allegati:

- a. scheda sintetica, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi al soggetto proponente ed al complesso dei programmi organici di spesa proposti;
- b. scheda sintetica, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi a ciascuna impresa beneficiaria e a ciascun programma organico di spesa proposto;
- c. dichiarazione dell'impresa beneficiaria relativa alla eventuale disponibilità degli immobili (suolo e/o fabbricati) oggetto del programma di spesa, corredata da idonea documentazione attestante la predetta disponibilità anche in forma di atti e/o contratti preliminari;
- d. idonea documentazione (compresa perizia giurata) attestante il rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d'uso degli immobili di cui alla lettera d) e l'inesistenza di motivi ostativi circa il rilascio delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni e di eventuali pareri e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti nonché i tempi previsti.
- e. dettaglio delle spese previste, con allegati i relativi preventivi e suddivisione degli stessi per capitolo di spesa e per articolazione temporale;
- f. dichiarazione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 luglio 2007, n. 160:

Disciplina delle modalità con cui é effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296);

g. documentazione comprovante la costituzione in raggruppamento temporaneo (ATI , ATS o società consortile);

h. eventuale ulteriore documentazione richiesta dal Dipartimento. Il soggetto proponente deve inoltre documentare, con riferimento a ciascuna

impresa beneficiaria, l'esistenza delle necessarie condizioni di fattibilità finanziaria dell'iniziativa, a garanzia della completa copertura finanziaria del programma organico di spesa per la parte eccedente il contributo richiesto, attraverso l'apporto di risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma che prescinda da qualsiasi intervento pubblico. La documentazione deve essere fornita anche su supporto digitale; le relative specifiche tecniche saranno rese disponibili attraverso il sito internet del Dipartimento. Con circolare il Dipartimento Attività Produttive potrà indicare ulteriore documentazione che dovrà essere fornita ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui alla presente direttiva. Dovrà inoltre essere allegata una sintesi relativa agli elementi per il calcolo degli indicatori relativi ai criteri di selezione.

I criteri principali su cui sarà basata la valutazione della proposta di Contratto di Programma Settoriale sono i seguenti:

- **affidabilità dei soggetti proponenti** sotto gli aspetti progettuale, organizzativo imprenditoriale e finanziario.
Ai fini della valutazione della capacità progettuale ed organizzativa, oltre a quanto indicato nella relazione illustrativa, si fa riferimento al progetto industriale che costituisce il documento di base presentato dal soggetto proponente per la gestione del Contratto di Programma Settoriale ed ai programmi organici di spesa delle singole imprese. Ai fini della valutazione dei requisiti di capacità finanziaria del soggetto proponente e delle singole imprese, si tiene conto, in primo luogo, dell'impegno relativo all'apporto di "mezzi propri" per sostenere l'iniziativa, come specificato nella relazione illustrativa e all'allegato economico finanziario. Particolare rigore sarà riservato alla valutazione della comprovata capacità del proponente ed, eventualmente, delle altre imprese che realizzano i programmi di spesa previsti dal progetto industriale e, ove ritenuto necessario, anche dei soci, di fare fronte, nella misura e nei tempi stabiliti nella proposta di Contratto Di Programma Settoriale, agli impegni finanziari derivanti dalla realizzazione del progetto industriale, con particolare riferimento all'apporto di mezzi propri (non inferiori al 25% dell'ammontare totale di spese ammissibili), anche tenuto conto dell'articolazione temporale delle spese e delle condizioni poste per l'erogazione delle agevolazioni;
- **validità tecnico – economico - finanziaria** del progetto industriale, con particolare riferimento ai livelli occupazionali, al contenuto tecnologico e innovativo dello
- stesso, incluse le potenziali ricadute in termini di abbattimento/attenuazione dell'inquinamento ambientale e di riduzione dello sfruttamento delle risorse naturali non rinnovabili, alle prospettive di mercato, ai previsti effetti reddituali, finanziari e patrimoniali e alla funzionalità del progetto industriale stesso rispetto all'obiettivo di realizzare sul territorio regionale strategie di filiera, distretto o rete di imprese nei settori prioritari individuati dai principali strumenti di programmazione regionale.
- **Completezza del progetto definitivo** : stato della progettazione dell'iniziativa e assenza di elementi ostativi sotto il profilo giuridico-amministrativo in funzione delle autorizzazioni, pareri e nulla osta ai quali è subordinato l'avvio delle stesse, ed anche in relazione ai tempi necessari per il loro rilascio, nonché i tempi di cantierabilità dell'iniziativa.
- **compatibilità ambientale**: valutazione degli impatti dell'iniziativa sulla variabile

“ambiente”, intesi sia in termini di abbattimento/attenuazione dell'inquinamento ambientale e di riduzione dello sfruttamento delle risorse naturali non rinnovabili, sia in relazione all'adozione, da parte delle imprese che realizzino i programmi di investimento, di uno dei sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale.

- **impatto socio-economico.** effetti reali sui settori e le aree territoriali interessate dal progetto industriale in termini, tra l'altro, di miglioramento della produttività, riposizionamento competitivo delle imprese coinvolte e dell'industria locale nei mercati extra-regionali, diffusione di nuove tecnologie, creazione di nuove professionalità, incremento dell'occupazione e della ricchezza prodotta, rivitalizzazione o nascita di un tessuto industriale e di servizi avanzati collegato all'iniziativa imprenditoriale.
- **Insediamiento produttivo in area di crisi** secondo l'attuale normativa in materia.

d) Istruttoria tecnica e negoziazione con il proponente

Il Dipartimento Attività Produttive, entro quarantacinque (45) giorni dal ricevimento della documentazione, effettua l'istruttoria della medesima, verificando in particolare la fattibilità tecnica, economica e finanziaria della proposta nonché i tempi della sua cantierabilità, che non debbono essere superiori a sei mesi dalla sottoscrizione del Contratto di Programma.

Qualora si ritenesse, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, che necessiti di chiarimenti e/o integrazioni, la decorrenza dei quarantacinque (45) giorni si intende corrispondentemente interrotta e riinizia al completamento degli atti richiesti.

Per le proposte per le quali l'istruttoria risulti non positiva, il Dipartimento Attività Produttive comunica al soggetto proponente l'esito negativo e le relative motivazioni. Per le proposte la cui istruttoria si conclude con esito positivo verificata la presenza di tutti gli elementi necessari per l'approvazione lo stesso Dipartimento ne dà comunicazione al soggetto proponente.

e) Chiusura della negoziazione e approvazione del Contratto

Sulla base delle risultanze tecniche della valutazione e della negoziazione con i proponenti, vengono stilati i verbali di negoziato. In esito a tale fase viene elaborata la graduatoria e nei successivi dieci giorni approvata con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività produttive da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana, contenente le proposte ammesse, ed i relativi schemi di contratto, anche apponendo specifiche condizioni, l'importo complessivo delle agevolazioni da concedere in favore di ogni singolo programma organico di spesa i termini di presentazione del progetto esecutivo completo dei visti ed autorizzazioni previsti, i termini perentori entro i quali provvedere alla sottoscrizione del Contratto di Programma Settoriale.

Con lo stesso decreto verranno anche indicate le proposte non ammesse.

f) Sottoscrizione del Contratto di Programma Settoriale e concessione provvisoria delle agevolazioni

Entro i termini indicati nel sopra citato decreto Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività produttive i soggetti proponenti ed i soggetti beneficiari sottoscrivono i contratti di programma nei quali sono dettagliatamente indicati i reciproci impegni ed obblighi, tra i quali le agevolazioni concesse e le relative modalità di erogazione, i tempi di esecuzione, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli adempimenti connessi al monitoraggio, ai controlli, alle ispezioni ed alle attività di accertamento finale, nonché quanto altro necessario ai fini della realizzazione del progetto, anche in relazione alle fonti di copertura finanziaria.

Qualora il soggetto beneficiario intenda rinunciare alle agevolazioni concesse deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione. Eventuali somme che dovessero rendersi disponibili a seguito di esclusioni dalla graduatoria, di rinunce o di revoche delle agevolazioni concesse, nonché di eventuali ulteriori sopravvenienze finanziarie, possono essere utilizzate, compatibilmente con il rispetto dei vincoli temporali di gestione e rendicontazione del PAR FAS Sicilia 2007/2013, seguendo l'ordine decrescente in graduatoria, per la concessione dei contributi a favore delle imprese precedentemente escluse per mancanza di fondi.

Qualora il Dipartimento Attività Produttive, ravvisi che ai fini dell'accelerazione delle attività sia

necessaria l'adozione di provvedimenti o atti autorizzativi, intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche propedeutici all'avvio degli investimenti o alla realizzazione delle funzionali opere infrastrutturali, per i quali risulta necessario il coinvolgimento di diverse amministrazioni pubbliche centrali o territoriali, può indire la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241,

invitando le altre amministrazioni coinvolte nella realizzazione del programma di sviluppo e delle connesse opere infrastrutturali.

A seguito degli esiti della conferenza di servizi e in ogni caso scaduto il termine di cui all'articolo 14 ter, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in conformità alla determinazione conclusiva della stessa conferenza, L'Assessorato regionale dell'Attività Produttive adotta un provvedimento di approvazione del programma dell'investimento che, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso comunque denominato necessari all'avvio del programma di sviluppo e di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART.13 MODIFICHE E VARIAZIONI

1. Eventuali modifiche nella originaria composizione del raggruppamento di imprese proponenti, a prescindere dalla causa, così come eventuali variazioni nelle modalità di esecuzione del progetto nella sua articolazione in programmi organici di spesa, rispetto al progetto approvato, saranno oggetto di accurata valutazione tecnica di merito da parte dell'Assessorato, finalizzata ad accertare la permanenza dei requisiti per l'accesso e delle condizioni indispensabili a garantire il pieno conseguimento degli obiettivi generali del progetto di cui al Contratto di Programma Settoriale, avuto riguardo all'impatto sullo sviluppo integrato del territorio, al contenuto innovativo del progetto e alla effettiva capacità di sviluppare e consolidare strategie di filiera, di distretto o di reti di imprese, ed alla conseguente autorizzazione alla continuazione dell'attività previste nel programma sottoscritto.

2. Eventuali variazioni in aumento dell'ammontare delle spese rispetto a quanto approvato, dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi o a nuove spese

non previste nel programma originario, non possono in nessun caso comportare aumento dell'onere a carico della finanza pubblica.

3. Ogni variazione al piano progettuale, ancorché non comportante modifiche sostanziali, deve essere appositamente autorizzata dall'Assessorato Dipartimento delle Attività Produttive, ivi comprese le variazioni, anche se non comportino modifiche sostanziali, al piano progettuale.

ART. 14 REVOCHE

1. In caso di accertata inadempienza degli obblighi assunti da parte dei soggetti beneficiari in sede di presentazione del progetto, ovvero contemplati dal contratto di programma, l'Amministrazione provvede alla revoca delle agevolazioni concesse, disponendo la restituzione delle eventuali somme erogate ed il versamento delle sanzioni così come previste all'art.9 del D.lvo 31.03.1988 n.123 e successive modifiche ed integrazioni..

2. A titolo esemplificativo le agevolazioni concesse sono revocate nei seguenti casi:

a) accertamento della sopravvenuta impossibilità di pieno conseguimento degli obiettivi generali del progetto oggetto del Contratto di Programma Settoriale

per effetto di modifiche variazioni intervenute nell'esecuzione del Contratto di Programma Settoriale;

b) accertamento di gravi violazioni di specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento comunitario;

c) mancata ultimazione del programma ammesso alle agevolazioni entro i termini previsti dal contratto;

d) mancato adeguamento con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

e) violazione delle disposizioni di cui alla disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare;

f) distorsione dei beni materiali o immateriali oggetto di agevolazione dall'uso previsto prima di cinque anni, ridotti a tre per le PMI, dalla data di collaudo dell'intero investimento, nonché per il mancato avvio dell'attività prevista entro un anno dal collaudo finale.

g) qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dal contratto;

h) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche

appartenenti all'ordinamento comunitario.

Qualora la restituzione dei contributi sia dovuta per fatti imprevedibili e non imputabili all'impresa (calamità naturali), gli stessi verranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento tempo per tempo vigente.

ART. 15 VERIFICHE, CONTROLLI E MONITORAGGIO

Dalla data di accoglimento dell'istanza e per tutto il periodo di fruizione delle agevolazioni, nonché per il periodo previsto di inamovibilità (cinque anni o tre anni), saranno effettuati controlli documentali presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal presente decreto e dal contratto di programma per lo sviluppo delle attività industriali, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria, il mantenimento dei requisiti e delle condizioni per la fruizione dei benefici nonché ai fini del monitoraggio dell'attuazione dell'intervento.

ART. 16 REGOLE DI CUMULO

1. Non è ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un programma o a singoli beni già oggetto di agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, se l'impresa destinataria non ne ha ancora beneficiato ed intende rinunciarvi.

2. Le domande non conformi a quanto disposto dal comma 1 sono inammissibili e le agevolazioni eventualmente concesse sono revocate.

3. Il ricorso a diverse fonti di finanziamento è ammissibile se riferito a distinte spese agevolabili nell'ambito di un programma di investimento costituito da una pluralità di progetti.

Il presente Decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito dell'Assessorato per le Attività produttive – Dipartimento delle Attività produttive

Palermo, 20 maggio 2013

F.to L'Assessore
Vancheri